

GUIDA OPERATIVA PER PRESENTAZIONE ISTANZE AUTORIZZAZIONE UNICA DEI SISTEMI DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO

(DL 7/2002 – art. 12 DL 387/2003)

1. Generalità

La presente guida operativa si applica ai procedimenti di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione *stand alone*, ai sensi del DL 7/2002 (art.1, comma 2 quater, lettera b) di competenza statale.

La documentazione di seguito indicata costituisce un contenuto minimo raccomandato per la predisposizione dell'istanza e l'avvio del procedimento autorizzativo ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii; resta tuttavia fermo che, nel corso del procedimento medesimo, potranno essere richieste da parte del Ministero, così come degli altri soggetti convocati nella Conferenza di Servizi, integrazioni e chiarimenti inerenti ad aspetti specifici, in base alla tipologia di intervento e alle eventuali problematiche e necessità emergenti durante la Conferenza di Servizi.

Per gli interventi oggetto della presente guida operativa (accumuli elettrochimici in configurazione *stand alone*) non sono richieste valutazioni ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006 né è necessario acquisire l'Intesa da parte delle Regioni interessate.

Le istanze devono essere accompagnate dal versamento degli oneri istruttori (importo dell'1‰ calcolato sul valore complessivo dell'intervento di realizzazione), come di seguito specificato al paragrafo 3, e dalla documentazione per gli adempimenti antimafia.

Tutte le informazioni di dettaglio possono essere acquisite contattando la Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici – Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Mesiano – Funzionario tecnico istruttore Ing. Stefano Starace (starace.stefano@mase.gov.it – tel. 327.9381358).

2. Modalità di svolgimento dei procedimenti

L'Autorizzazione Unica per i progetti oggetto della presente guida operativa è disciplinata dal DL 7/2002. In particolare, si applicano le disposizioni dell'art.1, comma 2 quater, lettera b), secondo cui (...) *gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (...).*

La norma prevede altresì l'esclusione dalla disciplina di Autorizzazione Unica per tutti i sistemi di taglia inferiore ai 10 MW.

In deroga alle previsioni generali di cui al DL 7/2022, ai sensi del combinato disposto dello Statuto Speciale della Regione Sicilia e, da ultimo, del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 5 aprile 2022, n.9, la competenza al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di progetti ubicati nel territorio della Regione Sicilia non è attribuita al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ma è attribuita al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.

I procedimenti si svolgono ai sensi della legge n. 241/90 tramite il modulo della Conferenza di Servizi e si articolano nelle seguenti fasi:

1. Trasmissione da parte del Proponente dell'Istanza e dei relativi allegati alla Divisione IV della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi (DG-FTA) del MASE, secondo le indicazioni fornite nei paragrafi successivi;
2. Acquisizione dell'istanza ed esame di procedibilità in ordine cronologico (data di ricezione al protocollo MASE);
3. Esame della documentazione progettuale e amministrativa - check list procedibilità;
4. Eventuali richieste di integrazione della domanda;
5. Avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi asincrona: trasmissione agli Enti ed alle Amministrazioni competenti a pronunciarsi sul progetto, della nota di avvio contenente il link alla documentazione di progetto da sottoporre all'esame della Conferenza di Servizi stessa;
6. Acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto convocati alla Conferenza;
7. Analisi delle eventuali richieste di integrazioni, di chiarimenti, prescrizioni e controdeduzioni. Tutta la corrispondenza tra il Proponente e gli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi dovrà essere inviata anche all'Amministrazione procedente, nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;
8. Inserimento della documentazione nella BDNA antimafia (d.lgs. 159/2011);
9. Eventuale svolgimento endo-procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - v.p.e. (DPR 327/2001):
 - 9.1. Esame della documentazione (piani particellari, eventuali aree demaniali e/o gravate da usi civici coinvolte);
 - 9.2. Avvio procedura di esproprio;
 - 9.3. Adempimenti di pubblicità (avviso, raccomandate/ pubblicazione su quotidiani);
 - 9.4. Raccolta osservazioni dei soggetti interessati e valutazione;
 - 9.5. Predisposizione della nota finale riassuntiva.
10. Verifica finale dei pareri e delle comunicazioni pervenuti;
11. Eventuale Conferenza di Servizi sincrona, nei casi previsti dalla legge;
12. Predisposizione della nota di chiusura del procedimento con determina conclusiva;
13. Predisposizione del decreto autorizzativo in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi.

Una volta emanato il decreto autorizzativo, prima di dare inizio ai lavori, il Proponente dovrà dare corso alle attività successive che consistono sinteticamente in:

1. Ottemperanza di tutte le prescrizioni ante-operam disposte dal decreto autorizzativo (la verifica dell'ottemperanza ricade in capo al soggetto che ha fissato la prescrizione, come specificato nel decreto);
2. Eventuale acquisizione di autorizzazioni/ approvazioni/ nulla osta di secondo livello previste dalla normativa specialistica.

3. Chiarimenti sulla documentazione da allegare all'istanza

Ai fini della procedibilità dell'istanza, il Proponente dovrà trasmettere gli elaborati indicati nell' "Allegato 1 – check list di procedibilità", preferibilmente utilizzando la modulistica allegata. Gli elaborati dovranno in ogni caso contenere gli elementi essenziali ai fini della valutazione del progetto indicati nei punti successivi.

Si riporta di seguito la lista degli elaborati da trasmettere:

1. Istanza, preferibilmente redatta secondo "modulo A", per richiesta di avvio del procedimento firmata e protocollata (con marca da bollo da 14,62 € ovvero con dichiarazione sostitutiva per marca da bollo), contenente almeno:
 - a. Informazioni della Società proponente (Ragione Sociale, Sede Legale, C.F., P.I.);
 - b. Ubicazione opera (particelle interessate, Comune, Provincia, regione);
 - c. Oggetto dell'intervento (Descrizione sintetica dell'opera da realizzare);
 - d. Potenza (MW);
 - e. Capacità (h oppure MWh/MW);
2. Descrizione opere di connessione alle reti elettriche preferibilmente redatta secondo "modulo B";
3. Descrizione eventuali altre opere (idriche, stradali, portuali, ecc.) funzionali all'esercizio dell'impianto;
4. Calcolo del valore delle opere, effettuato tramite un computo metrico di massima, asseverato da tecnico abilitato (M€);
5. Copia del bonifico di pagamento degli oneri istruttori (contributo ex legge 239/2004) pari al 1 x 1000 del valore delle opere del progetto, se superiore ai 5 milioni di €;
6. Documentazione attestante la titolarità delle aree (copia dei contratti e/o diritti di superficie, anche in forma preliminare purché notarizzati);
7. Richiesta di attivazione della procedura di apposizione del v.p.e. (DPR 327/2001) - con distinzione tra particelle esproprio/ servitù/ occupazione temporanea (se informazione non presente nel successivo punto 14);
8. Elenco degli enti da convocare nella Conferenza di Servizi (proposta che l'Amministrazione ha la facoltà di integrare – richiesto anche in formato editabile) – redatto preferibilmente secondo "modulo C";

9. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia - resa anche per il socio di maggioranza, qualora presente - Resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) - "modulo D";
10. Autocertificazione antimafia (art. 88 co.4 e art. 89 D.Lgs 159/2011) - "modulo E" – resa anche per il socio di maggioranza, qualora presente;
11. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (anti-pantouflage);
12. Relazione tecnica generale impianto BESS;
13. Relazione tecnica delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, comprendente anche il:
 - a. preventivo di connessione (STMG) predisposto dal Gestore di Rete e accettato formalmente dal Proponente;
14. Piano particellare, comprendente anche le particelle interessate dalle opere di connessione - in caso di richiesta di apposizione del v.p.e., distinguere tra occupazione temporanea, servitù e esproprio;
15. Relazione paesaggistica (con foto-inserimenti e analisi vincolistica), ai sensi del d.lgs. 42/2004 e DPCM 12/12/2005;
16. Relazione archeologica, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
17. Relazione impatto acustico (legge 447/1995);
18. Relazione impatto elettromagnetico (D.P.C.M. 08/07/03 e D.M. 29/05/08);
19. Relazione idrogeologica/ idraulica;
20. Relazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011;
21. Planimetria dell'area - inquadramento CTR;
22. Planimetria dell'area oggetto dell'intervento – ortofoto;
23. Planimetria dell'area oggetto dell'intervento – catastale;
24. Cronoprogramma dettagliato delle attività;
25. Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie - Nulla Osta ai sensi dell'art. 120 del RD 1775/1933 – procedura da fare autonomamente sul sito;
26. Valutazione dei rischi per la navigazione aerea (ENAC e ENAV) – procedura da fare autonomamente sul sito (trasmettere evidenze);
27. Richiesta di Nulla Osta presso la DG Attività territoriali del MIMIT relativamente agli aspetti di telecomunicazioni e compatibilità elettromagnetica, di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e D.lgs. 01/08/2003 n. 259 (con marca da bollo da 16 € ovvero con dichiarazione sostitutiva per marca da bollo) - suddividere sezione MT e AT;
 - a. Dichiarazione di impegno sul rispetto delle norme da osservare per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - b. Atto di sottomissione registrato presso Agenzia delle Entrate;
 - c. Documentazione dei gestori di linee TLC/ dichiarazione sostitutiva del Proponente - attestante che nell'area oggetto dell'intervento non sono presenti linee tlc;
 - d. Progetto (relazione tecnica, corografia, planimetria, sezioni tipo, attraversamenti);
 - e. Copia versamento oneri istruttori.

Di seguito si riportano una serie di informazioni per la predisposizione/ compilazione di alcuni degli elaborati sopra elencati.

- **Elaborato n.1** – Istanza.

Il documento deve essere predisposto preferibilmente sulla base del **modulo A**. È richiesta l'apposizione di una marca da bollo da 14,62 € (anche assolto online). L'istanza dovrà essere sottoscritta e protocollata dalla Società Proponente, dovranno essere riportate le informazioni generali della società (ragione sociale, sede legale, Codice fiscale e/o partita IVA), e i riferimenti di un responsabile per eventuali chiarimenti o richieste (e-mail e telefono). L'istanza dovrà contenere una sintetica descrizione del progetto in cui sia riportata almeno l'ubicazione dell'opera, l'oggetto dell'intervento, la potenza, la capacità, le opere di connessione alle reti elettriche nonché eventuali altre opere (idriche, stradali, portuali, ecc.) funzionali all'esercizio dell'impianto.

- **Elaborato n.2** – Descrizione delle opere di connessione alla RTN.

Il documento dovrà essere predisposto preferibilmente sulla base del **modulo B** e dovrà contenere una accurata descrizione delle opere necessarie a connettere l'impianto BESS alla rete elettrica nazionale, che il Proponente intende includere nel perimetro dell'Autorizzazione. Dovranno essere chiaramente individuate eventuali opere in condivisione con altre iniziative, e dovrà essere allegata la documentazione relativa all'accordo di condivisione. Ai sensi del TICA (deliberazione ARERA 99/2008), è indispensabile identificare chiaramente gli impianti di utenza per la connessione e gli impianti di rete per la connessione. Per i secondi, è indispensabile l'ottenimento del "benessere" di Terna al progetto prima della conclusione dell'iter autorizzativo. Per la procedibilità dell'istanza, è indispensabile allegare l'elaborato 13.a – STMG di TERNA, con relativa accettazione da parte del Proponente.

- **Elaborato n. 5** – Bonifico di pagamento oneri istruttori.

Il Proponente dovrà allegare la ricevuta del bonifico effettuato sul seguente conto: Capitolo: 3724 – Capo 32 - Denominazione: *Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e delle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 1, comma 110 della 23 agosto 2004, n. 239, da riassegnare secondo le modalità previste dalla legge medesima* - Codice Iban Tesoreria Centrale dello Stato IT42V0100003245350032372400. L'importo da pagare è pari all'1‰ del valore delle opere, come risultante dall'elaborato n.4 (da riportare nel campo 4.a nella check-list).

- **Elaborati n.6 e n.7** – Titolarità delle aree/ richiesta di attivazione della procedura di apposizione del v.p.e.

Il Proponente dovrà trasmettere la documentazione che attesti la disponibilità delle aree su cui chiede di autorizzare l'intervento. Sono accettati anche contratti in forma preliminare, purché notarizzati, e/o attestazioni di esistenza di un diritto di superficie.

In virtù del fatto che la tipologia di opere rientra, ai sensi del DL 7/2002, tra quelle “di pubblica utilità”, è possibile in alternativa ai contratti, o comunque per tutte le aree non nella disponibilità, richiedere l’attivazione della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001 (elaborato n.7). La richiesta deve contenere l’elenco completo delle particelle da assoggettare alla procedura e dei relativi proprietari, con chiara indicazione, per ciascuna, della destinazione (occupazione temporanea, servitù, esproprio). L’elaborato n. 14 dovrà essere invece sempre predisposto, anche se il Proponente è nella piena titolarità di tutte le aree.

- **Elaborati n.9 e n.10** – Documentazione antimafia.

L’Amministrazione procedente è tenuta ad acquisire la comunicazione antimafia dei Proponenti prima del rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi degli artt. 87 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 (codice leggi antimafia e misure di prevenzione).

In merito viene richiesta al Proponente la documentazione presentata secondo il **modulo D**. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono indicati all’art. 85 della richiamata normativa. La documentazione inoltre deve riferirsi anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico. Ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia, il funzionario autorizzato della Divisione, inserisce la documentazione nella Banca Dati Nazionale Antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno. Il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro il termine di 30 giorni, tuttavia decorso tale termine, l’Amministrazione potrà procedere anche in assenza di comunicazione previa acquisizione dell’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 89 del citato Decreto Legislativo redatta secondo il **modulo E**. In tale ultimo caso l’Autorizzazione rilasciata sarà sottoposta a condizione risolutiva.

- **Elaborato n.12** – Relazione tecnica generale.

È il documento principale degli elaborati di progetto e dovrà contenere le informazioni necessarie a inquadrare l’intervento. Le informazioni minime contenute in esso dovranno includere: dati del sito (condizioni di progetto), descrizione impianti e apparecchiature principali e ausiliarie, opere civili e viabilità, descrizione funzionamento impianto, gestione acque reflue e meteoriche, organizzazione di cantiere, piani di dismissione, smaltimento moduli a fine vita.

- **Elaborato n.13** – Relazione tecnica delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

Sulla base di quanto precisato per l’elaborato n.2, questo documento dovrà contenere tutte le informazioni tecniche già elencate per l’elaborato n.12, con riferimento specifico alle opere connesse. La relazione dovrà essere suddivisa tra impianti di utenza e impianti di rete, e per questi ultimi dovrà contenere gli elaborati di progetto per il benessere del gestore di rete - PTO comprensivo di planimetrie, sezioni elettromeccaniche, dettagli costruttivi, ecc.

- **Elaborato n.20** – Relazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011.

La relazione antincendio dovrà essere accompagnata dalla richiesta di NOF (art. 8 del DPR 151/2011) trasmessa al Comando dei VVFF competente per le categorie B e C dell'allegato I al DPR 151/2011. Il NOF, in tal caso, costituisce parere formale da parte del Comando; pertanto, può anche includere eventuali prescrizioni a carico del Proponente.

In alternativa al NOF, è possibile, qualora il livello di progettazione sia già adeguato allo scopo, fare direttamente richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPR 151/2011; in tal caso, la valutazione del progetto, sempre per le categorie B e C dell'allegato I al DPR 151/2011, costituirà parere formale da parte del Comando e verrà acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi. La presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 4, invece, non deve essere formalizzata nel corso del procedimento poiché costituirà prescrizione *post-operam* da ottemperare prima della messa in esercizio dell'impianto.

- **Elaborato n.25** – Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie.

La Direttiva Direttoriale dell'11 giugno 2012 ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla Osta dell'Autorità Mineraria ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

La Direttiva prevede che il Proponente verifichi direttamente la sussistenza di interferenze con le aree delle concessioni vigenti utilizzando i dati disponibili nel sito del Ministero. Nel caso non vengano rilevate interferenze con attività minerarie, il progettista può rilasciare una dichiarazione di non interferenza che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775.

- **Elaborato n.26** – Valutazione dei rischi per la navigazione aerea.

È necessario che il Proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", trasmettendo all'Ente la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, il Proponente dovrà presentare un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo. L'acquisizione di tale asseverazione in Conferenza di Servizi, qualora redatta all'occorrenza dei relativi presupposti, consente di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici.

- **Elaborato n.27** – Richiesta di Nulla Osta presso la DG Attività territoriali del MIMIT.

La documentazione elencata nell'Allegato 1 - check list di procedibilità può essere inviata direttamente all'Ispettorato prima dell'avvio del procedimento, ai fini del Nulla Osta; in tal caso per il Proponente sarà sufficiente allegare al progetto in Autorizzazione Unica il solo Nulla Osta ottenuto.

Alternativamente, qualora si preferisca acquisire il Nulla Osta in Conferenza di Servizi, la documentazione dovrà essere allegata all'istanza e, parallelamente, dovrà essere presentata la richiesta di Nulla Osta all'Ispettorato, facendo riferimento al procedimento di Autorizzazione Unica; in tal caso, qualora l'Ispettorato rilasci il Nulla Osta direttamente al Proponente, è indispensabile che quest'ultimo lo trasmetta al Ministero in modo che possa essere acquisito agli atti della Conferenza di Servizi.

4. Informazioni sulle fasi successive all'Autorizzazione

Ai sensi del DL 239/2003 (art. 1-quater), il titolo autorizzativo decade qualora il Proponente non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Sempre secondo la norma sopra citata, i 12 mesi si intendono (...) *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* (...). È quindi obbligatorio, in caso di ritardo dell'avvio dei lavori rispetto al termine fissato dalla norma, che il Proponente comunichi formalmente all'Amministrazione il ritardo rispetto al termine originariamente fissato e le cause di forza maggiore che lo hanno determinato.

Con riferimento, infine, ad eventuali ritardi rispetto al termine di fine lavori, previsto nel cronoprogramma e approvato tramite il decreto autorizzativo, è necessario che il Proponente formalizzi opportuna richiesta di proroga da trasmettere prima della scadenza del termine medesimo, motivando il ritardo e indicando la nuova data di conclusione dei lavori. Resta fermo che tale procedura è funzionale al solo mantenimento della validità ed efficacia del titolo autorizzativo e non costituisce deroga ad eventuali prescrizioni o obblighi a carico dal Proponente, derivanti da norme, provvedimenti amministrativi o accordi contrattuali con altri soggetti, pubblici o privati, riguardanti l'entrata in esercizio dell'impianto.

La Divisione IV della DG-FTA si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi tecnici presso i cantieri dei progetti autorizzati, anche insieme al gestore di rete Terna S.p.A., con l'obiettivo di verificare l'avanzamento dei lavori ai fini dei programmi di entrata in esercizio della potenza/ capacità autorizzata.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni, disposte con il decreto di Autorizzazione Unica, è di competenza di ciascun soggetto, ente, amministrazione che ha disposto la prescrizione nell'ambito del procedimento.

5. Modulistica

- ALLEGATO 1: Check list per procedibilità
- MODULO A: Istanza di Autorizzazione Unica
- MODULO B: Opere connesse

- MODULO C: Elenco enti (formato excel editabile)
- MODULO D: Dichiarazione antimafia (formato word editabile)
- MODULO E: Auto-certificazione antimafia